

N. 04876/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 08383/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8383 del 2012, proposto dalla Acs Dobfar Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Varischi, Giuliano Fonderico, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

***contro***

Provincia di Frosinone, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 9 e

***nei confronti di***

Regione Lazio, Comune di Anagni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lazio - Sez. Prov. Frosinone, Asl Frosinone, Asl Frosinone Sede di Anagni, Consorzio Sviluppo Industriale;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del TAR Lazio – Latina, n. 344/2012, resa tra le parti e concernente il diniego di autorizzazione per utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sola Provincia di Frosinone;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di rigetto della domanda

cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 14 dicembre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti gli avvocati Fonderico e De Leonardis;

Ritenuto che, anche ai fini d'una più sollecita definizione del procedimento di AIA e per i valori ambientali implicati nella vicenda in esame, appare comunque opportuno, nel bilanciamento dei rispettivi interessi e per evitare ogni *periculum in mora*, che il TAR fissi, con priorità, la trattazione della causa nel merito ed approfondisca in quella sede le questioni di diritto proposte anche in appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, c. 11, c.p.a.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

# IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)